

Sentenza n. 162/2023 pubbl. il 18/05/2023

RG n.

Repert. n. \_\_\_\_\_

del 18/05/2023



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI**  
**SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI**

composta dai magistrati

dott. M.Teresa Spanu           Presidente rel.

dott. Cinzia Caleffi           Consigliere

dott. Cristina Fois           Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n. \_\_\_\_\_ del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno \_\_\_\_\_ promosso da \_\_\_\_\_  
elettivamente domiciliati in \_\_\_\_\_, presso lo  
studio dell'avv. \_\_\_\_\_, che la rappresentano e difendono  
per procura speciale allegata all'atto di appello,

**appellante**

**CONTRO**

\_\_\_\_\_, elettivamente domiciliati in \_\_\_\_\_ presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_,  
rappresentati e difesi dall'avv. \_\_\_\_\_,  
procura speciale in calce alla memoria di costituzione,

**appellati-appellanti incidentali**

All'udienza del 20-01-2023 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

**Nell'interesse dell'appellante:** voglia la Corte



Sentenza n. 162/2023 pubbl. il 18/05/2023

RG n.

Repert. n. \_\_\_\_\_ del 18/05/2023

- 1) annullare e riformare la sentenza n. \_\_\_\_\_ del Tribunale di Sassari emessa il 4-03-2021;
- 2) per l'effetto rigettare tutte le domande e pretese avversarie;
- 3) in ogni caso e in subordine, rilevare l'erroneità della decisione laddove il Tribunale di Sassari ha indicato come tasso sostitutivo quello del maggio 2016 anziché quello del maggio 2006 (anno precedente la stipula del mutuo avvenuta il 25-05-2007);
- 4) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.

**Nell'interesse degli appellanti incidentali:** voglia la Corte

- 1) nel merito, rigettare l'avverso gravame perché infondato in fatto e in diritto per tutti i suesposti motivi;
- 2) in accoglimento dell'appello incidentale, accertare la nullità per indeterminatezza delle condizioni indicate nel contratto di mutuo, poiché il TAEG/ISC riportato nel contratto è risultato difforme e inferiore a quello accertato dal CTU ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 c. 6 TUB e conseguentemente condannare la banca all'applicazione del piano di ammortamento ricalcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 c. 7 TUB *ratione temporis* vigente; accertare l'illegittima capitalizzazione nel piano di ammortamento originario del mutuo della capitalizzazione infrannuale composta per mancata espressa pattuizione scritta fra le parti in violazione dell'art. 6 delibera CICR del 9-02-2000 e in violazione dell'art. 117 c. 4 TUB, conseguentemente condannare la banca all'applicazione del piano di ammortamento ricalcolato con capitalizzazione semplice ed al tasso minimo dei bot ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 c. 7 TUB *ratione temporis* vigente;
- 3) con vittoria di spese, diritti, onorari, IVA e cpa come per legge oltre al rimborso delle spese generali nella misura di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. anche per il primo grado;
- 4) in via istruttoria, ammettere la c.t.u. richiesta.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**



Sentenza n. 162/2023 pubbl. il 18/05/2023

RG n.

Repert. n. del 18/05/2023

Con sentenza n. \_\_\_\_\_ il Tribunale di Sassari accoglieva la domanda proposta da \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_, rideterminando il piano di ammortamento del mutuo stipulato tra le parti in data 25-05-07, come da relazione tecnica predisposta dal c.t.u., e compensando tra le parti le spese processuali.

Preso atto della rinuncia alle istanze istruttorie relative alle prime tre domande ed escluso comunque un profilo di usurarietà dei tassi (corrispettivi e moratori) del contratto di mutuo concluso tra le parti, il tribunale esaminava la domanda proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni e comunque ammissibile in quanto afferente una questione di nullità, e riscontrava - sulla scorta della espletata consulenza tecnica d'ufficio - l'applicazione di tassi corrispettivi diversi da quelli concordati, procedendo dunque alla riformulazione del piano di ammortamento come elaborato dall'ausiliario, cui la banca avrebbe dovuto attenersi.

Infine, la convenuta era condannata al pagamento in favore dell'Erario della somma pari ad euro 450,00 ai sensi dell'art. 8 c. 4 bis d.lgs. n. 28/2010.

Avverso tale decisione hanno proposto appello \_\_\_\_\_, deducendo: (i) l'erronea applicazione degli artt. 117-122-124 TUB laddove il tribunale riteneva che la difformità tra il TAEG contrattuale e quello effettivo comportasse la nullità della pattuizione relativa agli interessi, accogliendo una domanda formulata solo all'atto della precisazione delle conclusioni ed applicando una disciplina introdotta in epoca successiva alla conclusione del contratto, peraltro non riferibile a mutui ipotecari, e comunque errando nell'applicazione del tasso sostitutivo; (ii) l'erroneo ricalcolo del TAEG operato dal c.t.u. inserendo il costo, soltanto eventuale, dell'invio dell'avviso di scadenza delle rate; (iii) la violazione dell'art. 101 c.p.c. per avere il tribunale deciso su una domanda nuova senza sollecitare il contraddittorio sul punto; (iv) la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il tribunale rideterminato il piano di ammortamento nonostante la domanda di ricalcolo delle rate del mutuo fosse riferita soltanto alla denunciata usurarietà dei tassi.

Si sono costituiti \_\_\_\_\_, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in



Sentenza n. 162/2023 pubbl. il 18/05/2023

RG n.

Repert. n.

del 18/05/2023

cui il tribunale non qualificava il mutuo in oggetto quale contratto di durata e non applicava *ratione temporis* la modifica dell'art. 117 c. 7 TUB in vigore dal 1°-01-2011 e nella parte in cui non dichiarava la nullità del piano di ammortamento per mancata pattuizione del regime di capitalizzazione; ha censurato infine la regolamentazione delle spese di lite, compensate a fronte della soccombenza della banca.

La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Per ragioni di ordine logico vanno esaminati in primo luogo il terzo e il quarto motivo d'appello.

Le censure sono infondate.


Come osservato dagli appellati, la contestazione di indeterminatezza delle condizioni contrattuali e relativa richiesta di condanna erano proposte già nell'atto di citazione per quanto genericamente (v. conclusione *in ulteriore subordine*) e precisate nelle conclusioni rassegnate all'udienza del 10-12-2020 con riferimento alla difformità del TAEG contrattuale rispetto a quello effettivo. Della questione parte attrice discuteva ampiamente anche nella comparsa conclusionale, mentre la convenuta nulla replicava al riguardo.

Il primo motivo attiene alla applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 c. 7 TUB all'ipotesi di difformità del TAEG contrattuale rispetto a quello effettivo.

La mancata corrispondenza del TAEG esposto in contratto a quello verificato dal consulente tecnico d'ufficio era ritenuta dal tribunale causa di nullità della pattuizione relativa agli interessi corrispettivi, "... *essendo emerso nel corso del primo elaborato che la parte convenuta ha imposto un tasso di interessi superiore a quello concordato*".

Si è doluta l'appellante dell'erronea applicazione del tasso sostitutivo ad una fattispecie diversa da quella normativamente prevista.

Giova ricordare che il TAEG, disciplinato dalle disposizioni del Testo Unico Bancario (v. art. 122 vigente all'epoca di stipulazione del contratto) e dalla delibera CICR del 4-03-2003, esprime il costo di un'operazione finanziaria in termini di percentuale annua dell'importo totale del credito e



svolge una funzione informativa nei confronti del cliente relativamente all'incidenza nell'interesse effettivo di tutti i costi dell'operazione.

In questi termini detto parametro non può essere assimilato al tasso di interesse corrispettivo agli effetti dell'applicazione del trattamento disposto dall'art. 117 c. 7 per i casi tipici previsti dai commi 4 e 6 (cfr. Cass. Civ. n. 39169/21: “ *In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione della forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385/93, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto*”; v. anche n. 4597/2023), peraltro diversi dall'ipotesi della difformità tra tasso enunciato e tasso praticato ravvisata dal primo giudice, cosicché deve ritenersi che l'eventuale difformità rispetto il carico economico effettivamente applicato - fattispecie diversa da quella in cui non sia determinabile il costo complessivo dell'operazione - non incida sulla validità delle condizioni contrattuali pattuite, ma semmai sulla responsabilità della banca per aver fornito informazioni non corrette.

Al riguardo - a prescindere dalla qualificazione del mutuo ipotecario quale credito ai consumatori, essendo la lettera f) dell'art. 122 TUB entrata in vigore nel 2010 - va altresì osservato che l'art. 21 L. 142/1992 è stato abrogato dal D.Lgs. 385/93, mentre l'art. 124 TUB nella versione *ratione temporis* applicabile prescriveva l'inserimento del TAEG nei contratti di credito al consumo (da stipularsi per iscritto), ma stabiliva la sostituzione di diritto con il tasso B.O.T. soltanto nel caso di assenza delle prescrizioni informative o di nullità delle clausole per rinvio agli usi e non per l'ipotesi di inesatta indicazione del TAEG; inoltre, le disposizioni dettate dall'art. 125 bis Tub in materia di difformità delle clausole contrattuali sui costi del credito rispetto a quelle pubblicizzate



Sentenza n. 162/2023 pubbl. il 18/05/2023

RG n. \_\_\_\_\_

Repert. n. \_\_\_\_\_ del 18/05/2023

sono state inserite con il d.lvo n. 141/ 2010 e non trovano applicazione al contratto in esame, stipulato nel 2007.

Le conseguenze della segnalata divergenza informativa non corrispondono quindi a quelle invocate dai mutuatari e cioè il ricalcolo dell'interesse corrispettivo al tasso minimo dei B.O.T. annuali.

In riforma della sentenza appellata, nella parte in cui era dichiarata la nullità della clausola sugli interessi, la domanda di rideterminazione del piano di ammortamento e di condanna della banca alle conseguenti restituzioni deve pertanto essere respinta.

Rimane assorbito il secondo motivo dell'impugnazione proposta dalla banca, concernente le voci assunte dal c.t.u. per il calcolo del TAEG.

L'inapplicabilità degli artt. 117 e 125 bis TUB alla fattispecie in esame comporta altresì il rigetto del primo motivo d'appello incidentale, con il quale i mutuatari hanno censurato la decisione del tribunale di non utilizzare la versione dell'art. 117 TUB c. 7 vigente dal 1°-01-2011 sul presupposto si trattasse di un contratto di durata.

Con il secondo motivo di appello incidentale i mutuatari hanno eccepito la nullità del piano di ammortamento originario del mutuo "*... per avere lo stesso applicato, senza mai averlo pattuito, la capitalizzazione composta degli interessi*" così violando il disposto dell'art. 6 delibera CICR del 9-02-2000.

Nella conclusione ulteriormente subordinata dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado gli attori chiedevano la condanna della convenuta alla restituzione della somma pagata a titolo di usura sopravvenuta e/o anatocismo derivante dallo svolgimento del piano di ammortamento alla francese, senza allegare e dedurre i fatti costitutivi del fenomeno anatocistico asseritamente rinvenuto nel piano di ammortamento. La questione dell'anatocismo veniva abbandonata nelle istanze istruttorie e il tribunale non si pronunciava sulla validità delle modalità di calcolo degli interessi nel piano di ammortamento alla francese.

Con l'impugnazione incidentale gli appellanti hanno riproposto la nullità del piano di ammortamento allegato al contratto per violazione del disposto dell'art. 6 delibera CICR del 9-02-



Sentenza n. 162/2023 pubbl. il 18/05/2023

RG n.

Repert. n.

del 18/05/2023

2000 ove è stabilita la necessità dell'approvazione specifica della clausola sulla capitalizzazione infrannuale degli interessi e sul tasso che tenga conto degli effetti della capitalizzazione.

In disparte la novità del profilo, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado nella controversia sulla validità del rapporto contrattuale, nei termini prospettati la censura non è fondata.

Sul piano strutturale nel piano di ammortamento alla francese, essendo predeterminati sia l'importo della quota capitale che quella per interessi, calcolata nelle rate soltanto sul capitale via via restituito senza tener conto di interessi pregressi, è escluso che si verifichi una capitalizzazione di interessi, nemmeno sovrapponibile al concetto di interesse composto, che opera sommando al capitale disponibile all'inizio dell'anno gli interessi prodotti ogni anno. Questa progressione non incide sulla misura del tasso enunciata in contratto, che viene calcolato sulla somma utilizzata nell'anno di riferimento, e nemmeno fa scattare l'obbligo di indicare il TAE (previsto per rendere esplicito l'effetto della capitalizzazione), sostituito nel mutuo dall'espressione del TAEG.

Con la comparsa conclusionale gli appellanti incidentali hanno altresì evidenziato che il regime composto proprio dell'ammortamento alla francese costituisce una condizione economica più onerosa del regime semplice, che deve essere espressamente enunciata in contratto anche agli effetti di cui all'art. 117 c. 4 e 7 TUB.

Di contro, il pagamento di maggiori interessi non consegue all'applicazione di un tasso superiore e/o diverso da quello convenuto, bensì al criterio di imputazione - diverso da quello previsto dall'art. 1194 c.c., che presuppone che gli interessi maturino sul credito esigibile - in quanto il mutuatario con le prime rate restituisce meno capitale e va a pagare una maggiore quota di interessi in ragione del maggior godimento del capitale non ancora restituito.

In disparte la questione circa la meritevolezza di tale operazione, di per sé non vietata dall'ordinamento anche se oggetto di ampio dibattito dottrinario e giurisprudenziale (con particolare riferimento all'applicazione dell'art. 1183 c.c. e dell'art. 821 c.c.), questa progressione non incide sulla misura del tasso, che corrisponde a quella enunciata in contratto, bensì sull'ammontare della prestazione per interessi, calcolata su capitale non ancora scaduto.



Sentenza n. 162/2023 pubbl. il 18/05/2023

RG n.

Repert. n. del 18/05/2023

Ciò detto, si deve osservare che nel contratto di mutuo in oggetto era espressamente indicato il TAN, l'ISC/ TAEG, l'ammontare della somma mutuata, il numero e la periodicità delle rate ed il relativo importo; al contratto di mutuo era allegato il capitolato e il piano di ammortamento, specificamente sottoscritti dalle parti. Questi dati, a prescindere dalle difficoltà del calcolo necessario a verificare il risultato finale, consentivano al debitore di conoscere senza incertezze il carico economico complessivo del contratto che andava a stipulare e le condizioni di pagamento ivi compreso il regime composto degli interessi, ricavabile dal piano di ammortamento - ove la rata è formata, invece che dal capitale residuo, da una quota capitale in scadenza e dagli interessi maturati su quel capitale - e dal TAEG (ove è esposto il tasso effettivo oltre che le spese) senza elementi di discrezionalità in capo all'istituto mutuante.

Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo al valore medio dello scaglione indeterminabile-complessità media, devono essere poste a carico degli appellati, secondo soccombenza.

Le spese di c.t.u., già liquidate, devono essere poste a carico dei soccombenti.

Si deve dare atto della sussistenza per gli appellanti incidentali dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.

#### **P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) in accoglimento dell'appello proposto da \_\_\_\_\_ avverso la sentenza n. \_\_\_\_\_ del Tribunale di Sassari, rigetta la domanda di rideterminazione del piano di ammortamento del mutuo concluso tra le parti in data 25-05-2007;
- 2) rigetta l'appello incidentale;
- 3) condanna in solido \_\_\_\_\_ alla rifusione in favore di \_\_\_\_\_ delle spese processuali, che liquida in eur \_\_\_\_\_ per compensi del primo grado ed euro \_\_\_\_\_ per il presente grado, di cui euro \_\_\_\_\_ per compensi, oltre quanto dovuto per legge;





Sentenza n. 162/2023 pubbl. il 18/05/2023

RG n. 1

Repert. n. 1 del 18/05/2023

4) pone a carico di ..... le spese di c.t.u., già  
liquidate.

Si deve dare atto della sussistenza per gli appellanti incidentali dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1  
quater D.P.R. 115/02.

Così deciso in Sassari il 27-04-2023

Il Presidente rel.

Dott. Maria Teresa Spanu

